

### Repubblica italiana

#### La Corte dei conti

### Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA Presidente (relatore)

Marco VILLANI Consigliere

Luigi DI MARCO Consigliere

Francesca Paola ANELLI Consigliere

Antonio DANDOLO Consigliere

Giovanni GUIDA Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2021 ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", e, in particolare, l'articolo 3, commi 4,5 e 6;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: "Disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'art. 33, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che attribuisce ai collegi costituiti presso le Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

VISTO il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125 e, in particolare, l'art. 11, comma 8, il quale stabilisce che la Corte dei conti compie verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e, in particolare, gli articoli 11, 20 e 24, che prevedono la trasmissione alla Sezione dei provvedimenti riguardanti, rispettivamente, la composizione dei consigli d'amministrazione, la razionalizzazione periodica e la revisione straordinaria delle partecipazioni;

VISTI il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" nonché il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante, fra l'altro, ulteriori interventi urgenti per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, secondo cui le Sezioni

regionali deliberano annualmente i programmi di controllo e li comunicano ai Presidenti dei Consigli regionali e ai Presidenti dei Consigli delle Autonomie, ove istituiti;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti del 3 aprile 2020, n. 139, avente ad oggetto "Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 16 dicembre 2020, n. 20/SSRRCO/INPR/20, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2021";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 20/SEZAUT/2020/INPR del 28 dicembre 2020, con la quale è stata approvato il "*Programma delle attività per l'anno* 2021", in particolare, con riguardo alle attività di indirizzo e coordinamento delle Sezioni regionali;

VISTA l'ordinanza n. 4/2021 del 9 febbraio 2021, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha convocato l'odierna camera di consiglio per deliberare il programma di controllo della Sezione per l'anno 2021;

UDITO il Presidente relatore e tenuto, altresì, conto delle osservazioni formulate in sede collegiale;

#### **CONSIDERATO**

che le Sezioni regionali di controllo deliberano i propri programmi di controllo previa analisi di fattibilità e nel rispetto del quadro di riferimento programmatico definito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nonché dalla Sezione autonomie con riguardo alla funzione di coordinamento delle Sezioni regionali;

che il documento programmatico annuale rende ostensibili ai destinatari gli obiettivi e le linee operative fondamentali in coerenza con i quali opererà la Sezione nel corso dell'anno;

che la legge n. 131 del 2003 ha assegnato alla Corte dei conti compiti di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, intestando alle Sezioni regionali di controllo l'esame sulla gestione, per i necessari accertamenti di regolarità contabile e di coerenza dell'attività con gli obiettivi delle leggi di principio e di programma, oltre che di sana gestione finanziaria e di funzionamento dei controlli interni, con onere di riferire alle assemblee elettive degli enti interessati;

che alle Sezioni regionali è affidato il controllo preventivo e successivo di legittimità

su atti, ai sensi dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 nonché il controllo di regolarità contabile sui rendiconti dei funzionari delegati, sulle gestioni fuori bilancio dei commissari delegati e dei commissari straordinari;

che alle Sezioni regionali è affidato il controllo sulle relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi che gli Organi di revisione degli Enti locali sono tenuti a trasmettere ai sensi della legge n. 266 del 2005;

che alle medesime Sezioni è affidato il controllo sulle relazioni che gli Organi di revisione degli Enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti, ai sensi delle disposizioni vigenti, e che tale controllo è stato rafforzato dalle disposizioni recate dal d.l. n. 174 del 2012 (art. 1, comma 3);

che alle medesime Sezioni è affidato il controllo di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di dissesto economico degli Enti locali;

che il decreto-legge n. 174 del 2012 ha anche rafforzato i controlli della Corte dei conti sia nei confronti delle Regioni - alle quali, tra l'altro, è stato esteso il giudizio di parificazione del rendiconto generale di cui agli artt. 39, 40 e 41 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - sia nei riguardi degli Enti locali;

che, sulla base degli esiti dei descritti controlli di regolarità contabile e finanziaria, potranno essere avviate verifiche di carattere generale e sistematico sugli andamenti complessivi della finanza degli Enti locali e della Regione nonché ulteriori approfondimenti, coinvolgenti aspetti di carattere gestionale, nei confronti di singoli Enti locali e con riferimento a specifiche situazioni problematiche;

che fra le forme di collaborazione delle Sezioni regionali con gli enti territoriali previste dalla legge n. 131 del 2003 figura anche l'esercizio della funzione consultiva nelle materie della contabilità pubblica;

che il decreto legislativo n. 175 del 2016 ha incrementato i compiti delle Sezioni regionali nel processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, avviato dall'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

che a tali adempimenti si aggiungono, quale funzione assegnata esclusivamente a questa Sezione, quelli previsti dall'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015;

che, pertanto, assumono particolare rilievo, il monitoraggio sullo stato degli investimenti pubblici; gli approfondimenti sui bilanci consolidati e le verifiche sugli enti in condizioni di deficitarietà strutturale o sottoposti a piani di rientro; l'esame dei risultati ottenuti dagli enti locali in termini di efficienza gestionale e riassorbimento di distorsioni negli assetti organizzativi, con riguardo anche ai processi di centralizzazione degli acquisti ai fini dei risparmi di spesa; gli approfondimenti in ordine alla gestione delle entrate, con particolare riguardo ai problemi della riscossione dei crediti tributari;

che tra le tematiche indicate nella deliberazione n. 20 del 2020 delle Sezioni Riunite in sede di controllo va tenuto conto, con " le modalità di esercizio dei controlli che la Corte dei conti dovrà mettere in campo nel corso del 2021", anche da parte delle Sezioni regionali di controllo, "delle nuove esigenze di verifica e valutazione dei programmi di spesa finanziati con le risorse europee", e delle " modalità mediante le quali saranno impiegate le ingenti risorse provenienti dall'Unione europea nei programmi di spesa", prevedendo "specifiche linee di attività di monitoraggio e controllo sull'impiego di dette risorse";

che la citata deliberazione delle Sezioni Riunite ha indicato, fra le ulteriori possibili iniziative a valenza trasversale, le tematiche relative a: gestione della riscossione delle entrate e refluenze sugli equilibri di bilanci; gestione delle entrate da parte dei comuni (ed in particolare di IMU/TASI/TARI e delle entrate relative alle violazioni del codice della strada); capacità di accertamento e riscossione delle entrate proprie in rapporto agli stanziamenti definitivi in epoca di COVID-19, da parte degli Enti locali, e relative criticità gestionali; attività dei comuni tesa alla lotta all'evasione fiscale; ricaduta in termini di minor gettito fiscale relativo ad entrate proprie e su tensioni di cassa nei comuni a seguito degli eventi correlati alla pandemia; attività di accertamento e riscossione delle entrate proprie degli enti locali: assetto organizzativo dei servizi che le gestiscono ed impatto delle leggi di rottamazione delle cartelle sui bilanci degli enti; sanità e assistenza: l'andamento della spesa sanitaria e l'utilizzo dei fondi per l'emergenza sociosanitaria da COVID 19; risposta dei Servizi sanitari regionali all'emergenza COVID 19; gestione delle RSA pubbliche; rafforzamento dei servizi sanitari territoriali ed emersione di eventuali best practices locali; verifiche sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate (art. 88 della legge n. 388/2000); un approfondimento sul controllo sulla gestione, da parte delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni coinvolte, dell'emergenza sanitaria in corso; programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi in ambito sanitario nelle regioni; nonché, sul versante

europeo: verifica dell'utilizzo dei fondi comunitari da parte dei gruppi di azione locale (GAL); capacità di fruizione e utilizzo dei fondi europei che confluiranno nel Recovery Fund; gestione dei fondi comunitari; la riprogrammazione dei fondi SIE per fronteggiare la crisi e preparare la ripresa, con specifico riferimento alla flessibilità per il relativo utilizzo nella programmazione 2014-2020, prevista dai Regolamenti UE 2020/4670 e 2020/558; diffusione a livello regionale delle società finanziarie regionali in house; gestione di servizi essenziali da parte di società partecipate regionali: il caso del servizio idrico; analisi e mappatura degli "enti regionali"; approfondimenti concernenti l'andamento delle società partecipate dagli enti e dei relativi oneri a carico; approfondimento sulle forme di finanziamento delle società partecipate pubbliche; gestione dei trasporti pubblici su ferro e su gomma; partecipazione dei territori all'accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo (Prefetture, uffici regionali, enti locali, servizi sociosanitari, organismi di volontariato); indagine conoscitiva sul sistema universitario regionale e sulle modalità di finanziamento; stato della ricostruzione postterremoto; investimenti per il rischio idrogeologico e di difesa del territorio; investimenti nel settore digitale; investimenti nell'edilizia scolastica; ambiente, salute, lotta alla povertà e alle diseguaglianze, tutela della legalità; attuazione degli obiettivi dell'agenda ONU 2030 inerenti allo sviluppo sostenibile, riferiti all'ambiente, alla salute, alla lotta alla povertà e alle diseguaglianze e alla tutela della legalità; approfondimenti sull'andamento della spesa per il personale; spese per interessi e le spese legali per i ritardi nei pagamenti; recepimento dell'armonizzazione dei bilanci nelle regioni ad autonomia differenziata; riconciliazione contabile nei rapporti Stato-Regioni;

che, peraltro, anche in coerenza con le linee di indirizzo e coordinamento per le Sezioni regionali di controllo formulate dalla Sezione delle Autonomie, appare necessario che l'attività di controllo sia sempre più ispirata ai principi del confronto in sede istruttoria e della tempestività nelle rilevazioni e nelle pronunce di irregolarità gestionali, e che sia assicurato il monitoraggio continuo sull'andamento dei conti pubblici;

che, pertanto, si rende necessario che le analisi sui documenti di bilancio siano avvicinate all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione e che siano impiegate metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalla Sezione;

che, con specifico riguardo ai giudizi di parificazione dei rendiconti della Regione Abruzzo, si dovrà pervenire, nel corso del 2021, alla parificazione del rendiconto 2020;

tenuto presente che le funzioni attribuite alle Sezioni regionali comprendono un complesso di attività - alcune obbligatorie e altre riconducibili a scelte programmatiche – alle quali si aggiunge la necessità di effettuare le verifiche di costituzionalità delle leggi da applicare in sede di controllo, tenuto conto in tal senso anche della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (v. sentenze n. 18, 105, 138, 146 e 196 del 2019), che richiedono, in presenza di risorse umane e strumentali sostanzialmente invariate, l'esigenza di contemperare gli obiettivi programmatici con le risorse a disposizione;

#### **DELIBERA**

sulla base dei criteri innanzi esposti, di approvare il seguente

### PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER L'ANNO 2021

1. Controlli di regolarità amministrativo-contabile e altre verifiche previste da specifiche disposizioni di legge

### 1.1. Nei confronti dell'Amministrazione statale:

### 1.1.1. Controllo preventivo e successivo di legittimità sugli atti.

La Sezione svolgerà detto controllo sugli atti degli organi dello Stato aventi sede nella Regione e sui decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 123 del 2011.

### 1.1.2. Controllo di regolarità contabile, in particolare per le contabilità speciali.

La Sezione effettuerà il controllo, anche a campione, sui rendiconti dei funzionari delegati operanti in Abruzzo ai sensi del d.P.R. n. 367 del 1994; sulle contabilità speciali dei Commissari, ex art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992, richiamato dall'art. 2, comma 2-octies, della legge n. 10 del 2011 di conversione del d.l. n. 225 del 2010; sulle contabilità speciali dei Commissari straordinari di cui all'art. 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

A tali verifiche, inerenti le contabilità speciali, da svolgersi secondo i principi fissati dalle Sezioni Riunite (deliberazione n. 4/2014), potranno accompagnarsi ulteriori indagini mirate

sulla gestione, per quanto attiene in particolare alle contabilità ordinarie e speciali trasmesse alla Sezione nell'ultimo triennio, o per le quali, nel medesimo lasso temporale, siano pervenuti rilievi, osservazioni o mancati discarichi da parte delle competenti Ragionerie territoriali dello Stato.

### 1.2. Nei confronti della Regione:

## 1.2.1. Verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012).

La Sezione approverà, indicativamente entro settembre, la prevista relazione sulla copertura delle leggi di spesa, concernente le leggi regionali emanate nel corso del 2020 le caratteristiche particolari e gli eventuali aspetti critici, anche alla luce delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale relativa a tale materia.

### 1.2.2. Esame del bilancio preventivo e del rendiconto generale per il 2020 (art. 1, commi 3, 4, 7, del d.l. n. 174 del 2012).

La Sezione esaminerà, anche sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie, i questionari relativi al bilancio di previsione e al rendiconto del 2020, verificando, tra l'altro, l'osservanza del vincolo in tema d'indebitamento, la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, la tempestività dei pagamenti; effettuerà la verifica delle partecipazioni in società controllate e della coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale. Sarà, altresì, valutato l'utilizzo delle risorse destinate all'emergenza COVID attuando, ove possibile, di forme di controllo concomitante, i cui esiti confluiranno nella relazione di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020.

Le relative valutazioni della Sezione potranno confluire nella relazione al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.

## 1.2.3. Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e relazione sulla legittimità e regolarità della gestione (art. 1, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012).

Colmato il divario temporale che si è venuto a creare rispetto al ciclo del bilancio, con le pronunce sui rendiconti dal 2015 al 2019, nel 2021 sarà celebrato il giudizio di parificazione,

del rendiconto regionale 2020. A tale giudizio saranno allegate le relazioni concernenti il sistema sanitario regionale, la struttura organizzativa e il funzionamento dei controlli interni della Regione Abruzzo, gli enti strumentali regionali e le società partecipate, l'utilizzo dei fondi europei e le principali risultanze ricavabili dall'attività di controllo sulla gestione.

In merito alle attività propedeutiche alla parifica, al campionamento e all'individuazione delle scritture contabili che la Sezione deve verificare, saranno adottate le linee di orientamento dettate dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 9/2013 e n. 14/2014 e continueranno ad essere utilizzate le tecniche di campionamento ispirate alle metodologie DAS.

1.2.4. Esame della relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza dei controlli interni per l'esercizio 2020 (art. 1, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012).

Le relative valutazioni della Sezione potranno confluire nella relazione al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.

1.2.5. Verifiche sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2020 (art. 1, commi 9, 10, 11, 12, del d.l. n. 174 del 2012).

Al fine di rendere più efficiente e tempestiva tale forma di controllo, la Sezione si avvarrà del Sistema Informativo previsto dall'art. 42-*ter*, della legge regionale n. 40 del 2010, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera l), del d.l. n. 174 del 2012.

### 1.3. Nei confronti degli Enti locali:

1.3.1. Controllo di regolarità contabile e finanziaria e monitoraggio sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli Enti locali (art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994; art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005; art. 148-bis, commi 1 e 2, del TUEL, come sostituito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012; art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003).

Nel corso del 2021, recuperati - anche in questo caso - ampiamente i ritardi relativi ai controlli sui rendiconti anteriori al 2018, la Sezione svolgerà le attività di verifica sui bilanci di previsione e sui rendiconti dell'esercizio 2019 nonché, ove ancora necessario, sugli esercizi precedenti, esaminati anche congiuntamente mediante un'unica deliberazione.

1.3.2. Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario (art. 243-bis e art. 243-quater, introdotti dall'art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. n. 174 del 2012), e della relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli Enti locali ammessi a tale procedura.

Si tratta di un'attività che la Sezione è chiamata a svolgere quando i Consigli comunali degli Enti locali della Regione Abruzzo, accertata la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, abbiano già deliberato o delibereranno di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale *ex* art. 243-bis del TUEL, quando pervengano le relazioni del Ministero dell'interno. La Sezione, ricorrendo la fattispecie, eseguirà il periodico monitoraggio sull'attuazione dei piani di riequilibrio, finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

1.3.3. Verifica sulla legittimità e regolarità della gestione e sul funzionamento dei controlli interni delle Province e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174 del 2012).

La Sezione regionale, anche sulla base di apposite linee guida della Sezione delle Autonomie, esaminerà e valuterà, limitatamente ai sopraindicati enti, il referto inviato dal rappresentante legale dell'ente.

1.3.4. Verifica sulle relazioni di fine mandato trasmesse dai Sindaci dei comuni e dai Presidenti delle province (art. 1-bis, comma 2, lettera c), del d.l. n. 174 del 2012).

La Sezione accerterà la situazione generale e le eventuali violazioni procedurali da parte degli Enti tenuti alla redazione, pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione alla competente Sezione regionale di controllo delle relazioni di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

1.3.5. Controllo sui rendiconti delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste relative alle elezioni amministrative dei Comuni della Regione Abruzzo con oltre 30.000 abitanti.

La Sezione svolgerà detto controllo, ai sensi della legge n. 96 del 2012, con riguardo alle elezioni che si sono svolte nel 2020 o che si svolgeranno nel 2021.

### 1.3.6. Esame delle relazioni dei revisori sui bilanci consolidati degli enti territoriali per l'esercizio 2020.

L'esame delle relazioni concernenti i bilanci consolidati di cui all'art.11-bis del d.lgs. n. 118 del 2011 degli enti territoriali, le cui linee guida sono state approvate dalla Sezione autonomie, sarà condotto su base selettiva.

### 1.4. Nei confronti degli Enti del Servizio sanitario regionale:

### 1.4.1. Esame dei conti degli enti del Servizio sanitario regionale e della Gestione sanitaria accentrata (GSA).

In particolare, si procederà all'esame del bilancio preventivo e del rendiconto degli enti medesimi (art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005; art. 1, commi 3, 4, 7, del d.l. n. 174 del 2012).

Il controllo verterà sulla sana gestione finanziaria degli Enti del Servizio sanitario regionale sulla base dei questionari-relazioni dei Collegi sindacali relativi ai bilanci dell'esercizio 2019 e, ove disponibili, a quelli dell'esercizio 2020, verificando anche l'osservanza dei vincoli in tema di indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento, e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, verificando anche la coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale. In particolare, saranno compiute verifiche e valutazioni in ordine all' l'andamento della spesa sanitaria e l'utilizzo dei fondi per l'emergenza sociosanitaria da COVID 19, alla risposta dei Servizi sanitari regionali all'emergenza e alla gestione delle RSA pubbliche.

### 2. Altre attività di controllo di competenza della Sezione

#### 2.1. Attività consultiva e di ulteriore collaborazione.

Detta attività sarà svolta dalla Sezione a seguito di richiesta dei Comuni, delle Province e della Regione in materia di contabilità pubblica ed ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

- 2.2. Riscontro dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di consulenza, ricerca e studio e degli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, delle spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, e sui regolamenti per il conferimento di incarichi esterni, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 244 del 2007.
- 2.3. Esame dei provvedimenti concernenti la composizione dei consigli d'amministrazione e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, ai sensi degli artt. 11 e 20 del d.lgs. n. 175/2016 e conclusione dell'esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle predette partecipazioni, ai sensi del successivo art. 24, adottati dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Abruzzo (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, e altri enti), anche utilizzando, ove possibile, lo strumento del controllo concomitante.
- 2.4. Monitoraggio concernente l'esercizio del diritto di recesso dai contratti in essere di cui all'art. 1, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012 e le autorizzazioni agli acquisiti in deroga alle convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali di cui all'art. 1, commi 510-517, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

# 2.5. Attività di controllo di cui all'art. 11, comma 8, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015.

Tale disposizione stabilisce che, al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia, è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio del Comune di L'Aquila, nel "cratere" (56 Comuni) e anche "fuori cratere". La Sezione continuerà a svolgere verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati.

### 3. Ulteriori attività di controllo deliberate per l'anno 2021, da questa Sezione

Compatibilmente con i numerosi adempimenti obbligatori, alcuni peculiari della Sezione, come quelli previsti in conseguenza degli eventi sismici del 2009, potranno essere avviate, con apposita deliberazione, indagini di controllo nell'ambito delle tematiche, anche a valenza trasversale, indicate dalle Sezioni riunite in sede di controllo nella citata deliberazione n. 20 del 2020, e tenuto conto delle funzioni di coordinamento della Sezione per le autonomie di cui alla delibera n. 20 del 2020.

In particolare, questa Sezione di controllo regionale, anche in riscontro alle predette indicazioni, intende avviare nel corso del 2021 una **indagine conoscitiva sul sistema universitario regionale**, quale comparto di assoluto rilievo nella realtà economica e culturale del territorio abruzzese, le cui modalità di svolgimento verranno definite quanto prima, con successivi provvedimenti.

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con deliberazione del 15 maggio 2020, n. 4/2020/G, nell'ambito della programmazione dei controlli per l'anno 2020 e nel contesto triennale ha previsto lo svolgimento un'indagine avente ad oggetto lo "Stato di attuazione degli interventi realizzati dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016". Questa Sezione regionale di controllo manifestando la propria fattiva collaborazione all'indagine, provvederà al riscontro delle verifiche richieste come da propria deliberazione n. 284/2020/GEST del 3 dicembre 2020, al fine di sopperire alla necessità di disporre di elementi omogenei, fruibili in sede di comparazione e di valutazione complessiva del fenomeno esaminato.

Si ritiene di proporre anche con riferimento all'esercizio 2019 l'analisi sulla **gestione economico - finanziaria ed organizzativa sulle Province regionali,** portato a conclusione nella precedente programmazione per gli esercizi fino al 2018.

Questa Sezione proseguirà, inoltre, il monitoraggio sui flussi di cassa effettuato attraverso il sistema SIOPE, con estrazione periodica dei dati. Tale monitoraggio sarà finalizzato all'emersione di situazioni di criticità riconducibili ad anomalie nella gestione della cassa, sintomatiche di un comportamento difforme rispetto ai parametri di sana gestione finanziaria, che ove necessario, determineranno l'attuazione dei relativi controlli specifici.

Sarà, infine, svolta ogni altra funzione, attività o attribuzione obbligatoria *ex lege* o che la Sezione ritenga necessaria, nell'ambito delle proprie competenze.

La Sezione, nel ricordare come per l'attuazione del precedente programma si sia avvalsa,

con esiti assai favorevoli, delle opportunità recate dall'utilizzo delle forme di svolgimento

del lavoro da remoto, sia da parte della componente amministrativa che di quella

magistratuale, nonché per le adunanze e camere di consiglio e che intende avvalersi di tali

strumenti e modalità, nella permanenza dei presupposti che ne hanno determinato le

condizioni di operatività, anche per l'anno in corso,

**ORDINA** 

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al

Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del

Consiglio delle Autonomie locali della Regione Abruzzo, ai Presidenti dei Consigli

comunali e ai Sindaci dei Comuni dell'Abruzzo, ai Presidenti delle Province dell'Abruzzo,

ai Direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e della GSA, ai Rettori delle

Università dell'Abruzzo;

che la deliberazione medesima sia comunicata al Presidente della Corte dei conti.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2021.

Il Presidente relatore

Stefano SIRAGUSA

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

14